

Prefettura di Avellino Ufficio territoriale del Governo

Avellino, data del protocollo

P.E.C.: <u>direzione.generale@pec.aslavellino.it</u> <u>protocollo@pec.aslavellino.it</u>

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di

AVELLINO

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 – Nomina funzionari medici per rilascio certificazione sanitaria.-

^^^^^^^

Com'è noto, in occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, l'articolo 55 del DPR 30 marzo 1957, n. 361, prevede la facoltà di esercitare il diritto di voto, a mezzo di accompagnatore, per coloro che si trovino fisicamente impossibilitati ad esprimerlo personalmente, mentre l'articolo 29 della legge 15.2.1992, n. 104, e la legge 15.1.1991, n. 15, dettano analoghe norme intese a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori handicappati e non deambulanti.

L'esercizio di tale facoltà, quando l'impedimento non sia evidente (cecità, amputazione delle mani o paralisi), può essere consentito dal Presidente di seggio, previa esibizione – come previsto dal combinato disposto degli articoli 55 e 56 del citato DPR 361/57, e successive modificazioni – di certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un elettore e rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dai funzionari medici, designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che, si rammenta, non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.



Prefettura di Avellino Ufficio territoriale del Governo

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini delle agevolazioni per l'esercizio del voto da parte degli elettori diversamente abili, tali debbono intendersi anche le persone con disabilità di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti anche una menomazione fisica incidente sulla capacità ad esercitare materialmente il diritto di voto.

Al riguardo, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta - con sentenza n. 1721/2011 del 21 marzo 2011, ha affermato che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia.

La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, secondo il citato Consesso è, infatti, funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati". Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

Al riguardo si invita la S.V. a richiamare l'attenzione dei funzionari medici, designati per l'occasione, in ordine all'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica, che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, siano compilati in maniera chiara ed univoca tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, detti funzionari dovranno essere abilitati anche al rilascio dei certificati medici da cui risulti - riproducendo l'esatta formulazione del novellato comma 1, che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, ovvero - con certificato rilasciato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione (11 agosto 2022) ed indicante una prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato



Prefettura di Hvellino Ufficio territoriale del Governo

stesso - che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nel medesimo certificato potrà essere attestata, altresì, l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si rammenta che l'elettore, per poter beneficiare del diritto di voto domiciliare previsto dalla citata normativa in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, dovrà far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali il prescritto certificato medico sin dal 40° giorno antecedente la data di votazione, ossia da martedì 16 agosto 2022.

In relazione a quanto innanzi, si invita a procedere, con ogni urgenza, alla designazione di medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune della provincia e garantiscano, inoltre, la reperibilità durante lo svolgimento delle operazioni di voto (che, si rammenta, <u>avranno luogo domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 23)</u> per il rilascio delle certificazioni sanitarie di cui alle citate disposizioni legislative.

La S.V. medesima vorrà, disporre affinchè siano notificati ai Sindaci dei comuni della provincia i nominativi dei medici incaricati, facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, a questa Prefettura.

I sigg. Sindaci e Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati, eventualmente anche con manifesto, il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

MAC/

3